

di sfiducia alla maggioranza parlamentare possiamo forse ritenere irrilevante questo verdetto del popolo?

Dobbiamo chiudere *a priori* la porta ad un'ipotesi di scioglimento? C'è un esempio storico che deve aiutarci a riflettere. Non è un caso se in Bulgaria, dove tale eventualità si è chiaramente manifestata, il sistema è stato alla fine costretto, dopo una dura e pericolosa situazione di crisi e di conflitto, ad accettare lo scioglimento anticipato, pur formalmente non previsto dal testo costituzionale. Se, cioè, si intende correttamente il funzionamento del rapporto fisiologico maggioranza-Governo, comprendendovi anche il corpo elettorale (ed è questo il tema della razionalizzazione del sistema parlamentare classico, che si è manifestato nell'immediato dopoguerra nelle grandi democrazie: cioè come passare da una democrazia puramente rappresentativa ad una democrazia governante, che abbia quindi in sé anche un rapporto costante con la fonte di legittimazione popolare), il testo attuale risulta pienamente coerente ed equilibrato. Questo *continuum* corpo elettorale-Governo-Parlamento, d'altra parte, è stato efficacemente descritto dallo stesso Elia, in altri momenti, come l'attuazione di una reale democrazia di indirizzo.

Vengo alla seconda obiezione, quella che poc'anzi ha più chiaramente illustrato l'onorevole Calderisi. Vi è cioè chi propone — poco fa abbiamo sentito a quali emendamenti ci si riferiva — di ampliare i poteri di scioglimento, fino a giungere alla soluzione francese, ovvero ad un potere discrezionale esercitabile sempre, tranne nel primo anno, nei primi ventiquattro mesi, o altre formule analoghe.

GIUSEPPE CALDERISI. O anche come in Austria.

ANTONIO SODA. O anche come in Austria, appunto.

La richiesta di tale ampliamento del potere di scioglimento si basa sull'assunto che altrimenti si realizzerebbe una frattura tra legittimazione e responsabilità e questo sarebbe grave, sbagliato e perico-

loso. Così ha detto l'onorevole Calderisi. Ma è questa analisi che è sbagliata. Le critiche e le osservazioni ora fatte non sono pertinenti, collega Calderisi, perché non possono riferirsi a questo sistema, in quanto si muovono all'interno di una logica che non è propria di questo sistema. In realtà, con queste proposte siamo al di fuori del modello...

GIUSEPPE CALDERISI. Il secondo testo Salvi è estraneo a questo modello?

ANTONIO SODA. Noi stiamo parlando del testo che abbiamo approvato il 5 novembre, che era un testo alternativo.

Siamo fuori dal modello che abbiamo prescelto; questo significherebbe attribuire ad un Presidente eletto la possibilità di mettere in crisi permanentemente il Governo: anche un esecutivo eletto dopo di lui potrebbe essere messo in crisi, in questa logica, quindi un esecutivo avente una legittimità più forte, più coesa, più direttamente collegata alla volontà popolare, in quanto avrebbe con essa un raccordo più recente. Questo è il difetto del sistema che voi proponete. Si rientrerebbe in un modello di Presidente governante, che non è proprio del modello di cui ci stiamo occupando, perché in quel caso il rapporto di fiducia tra Presidente e Governo avrebbe la prevalenza sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, mentre non è questa la filosofia del sistema che abbiamo prescelto. Ecco perché ha torto l'onorevole Diliberto quando afferma che questo non è un semipresidenzialismo temperato. Il temperamento sta proprio in questa linea di definizione di un *continuum* corpo elettorale-Governo-Parlamento, nei punti di equilibrio raggiunti. Con le vostre proposte, che altererebbero il sistema, si rientrerebbe in un modello di Presidente governante che è estraneo a questa logica: sarebbe certamente un'impostazione legittima (non sono fra quelli che ritengono che si fuoriuscirebbe dalla democrazia in tale ipotesi), ma questo sistema richiederebbe che fosse accolto simultaneamente l'altro elemento chiave dello stesso si-

stema, cioè il doppio turno di collegio, che ne è il naturale completamento logico, tanto che il principale ispiratore della Costituzione a cui si è riferito l'onorevole Calderisi, mi riferisco a Michel Debré...

GIUSEPPE CALDERISI. Michel Debré voleva un unico turno!

ANTONIO SODA. No, vi è un intervento in cui Michel Debré chiedeva di costituzionalizzare quel sistema elettorale.

Tuttavia, avendo alcune forze politiche parlamentari, come la vostra, non la nostra, rifiutato questo secondo elemento, ci si è allontanati dal modello francese, onorevole Calderisi; si è andati in un'altra direzione di sistema e non ha quindi senso storico e senso logico riproporre oggi singoli istituti, singoli pezzi di quel modello, che sarebbero ora contraddittori rispetto alla scelta che abbiamo compiuto (*Commenti del deputato Calderisi*).

PRESIDENTE. Onorevole Soda, è meglio che si rivolga a me.

ANTONIO SODA. Mi richiama al tempo, Presidente?

PRESIDENTE. No, non al tempo; la invitavo a rivolgersi alla Presidenza.

ANTONIO SODA. Aggiungo un'ultima osservazione, Presidente, sul cosiddetto bicefalismo: i rischi di bicefalismo dell'esecutivo, a mio parere, ci sono tutti interi già nel sistema odierno, indipendentemente dall'introduzione dell'elezione diretta del Presidente. Pensiamo ai vari episodi di conflittualità nell'esperienza repubblicana sul potere di scioglimento, sulla scelta del Presidente del Consiglio dei ministri: è vero che formalmente il Presidente della Repubblica non fa parte dell'esecutivo, ma non sono mancate, oltre alle prassi espansive, anche autorevoli ricostruzioni dottrinarie (ad alcune di esse ha fatto riferimento anche il relatore) che hanno inserito la figura del Capo dello Stato dentro una funzione di indirizzo politico-costituzionale, che concretamente

non è molto ben distinguibile dall'indirizzo politico affidato al Governo e alla sua maggioranza.

D'altra parte tutti i costituzionalisti e tutti gli studiosi di scienza politica hanno sottolineato che i conflitti in questa materia non si possono escludere, in nessun modello di sistema. L'interrogativo che ci si deve porre è se le regole configurate possono incentivare, o scoraggiare i conflitti: questo è l'interrogativo legittimo. Non vi sono però disposizioni in grado di motivare efficacemente la scelta, tranne una, su cui infatti stiamo riflettendo: chi sostiene tale tesi finisce in ultima analisi per rivolgersi sostanzialmente al potere in politica estera e di difesa, per il quale oggi viene previsto un ordine *ad hoc*, su cui si sta lavorando con buone prospettive migliorative del testo.

Non è invece convincente leggere in questa chiave il potere di rinviare il Governo alla Camera per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia, che mira a far rientrare o a far emergere le crisi latenti. Se il rapporto maggioranza-Governo è stabile, non si vede come il Presidente potrebbe utilizzare tale potere senza risultare immediatamente smentito dall'evidenza e quindi, consapevole di ciò, non potrebbe disporre arbitrariamente. Un problema può certo celarsi se si adotta un sistema elettorale che prevede una designazione esplicita del *premier*: questi verrebbe così, anche nella forma, a godere di una parità di legittimazione rispetto al Presidente della Repubblica. Allora ciò impone di ragionare meglio sul sistema elettorale e ci sollecita ad indirizzare a quella sede le critiche e non sull'articolato costituzionale. Mi stupisco che le medesime forze politiche critichino il cosiddetto bicefalismo da una parte e sostengano in modo intrasingente dall'altra un modello di legge elettorale, che può ragionevolmente essere criticato perché conduce a quel risultato.

In sostanza, la sinistra democratica esprime pieno consenso al testo approvato dalla Commissione, ai principi cui si ispira, all'equilibrio raggiunto tra poteri

del Presidente, ruolo e funzioni del Parlamento, autonomia e forza del Governo nell'assemblea politica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovine, al quale ricordo che ha cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.

UMBERTO GIOVINE. Signor Presidente, il mio breve intervento servirà a sottolineare un punto che forse non è sfuggito alla maggior parte di noi. Nel dibattito sulle riforme istituzionali si discute in relazione all'argomento ed al capitolo di cui si tratta, dimenticando nella maggior parte dei casi i capitoli precedenti o successivi. Per esempio, in questo momento si è dimenticato di parlare del federalismo, di cui si è discusso con intensità, secondo me non pari peraltro ai risultati ottenuti, nella fase precedente. Ora, il federalismo che abbiamo cercato senza molto successo di introdurre nella riforma costituzionale è un processo che per definizione va in un senso o nell'altro, cioè è a doppio senso: un processo da una parte di delega e dall'altra di riserva del potere. Parlare di delega e di riserva del potere significa coinvolgere tutto quello che riguarda il processo politico. Il federalismo, infatti, è anche un modo diverso di concepire l'intero processo politico.

A me pare, nell'esaminare l'articolo 70 (dal momento che il dibattito, come era prevedibile, si è allargato a tutto il contesto dei poteri del Presidente della Repubblica secondo la riforma costituzionale) e così pare anche alla forza politica che rappresento, che si sia dimenticato di indicare questo insieme di poteri nell'ambito di quello che si vorrebbe sia il nuovo federalismo, al punto che si è chiamato federale, ad un certo punto della Costituzione, l'ordinamento stesso.

La riforma costituzionale deve quindi essere considerata nel suo insieme, non a pezzetti. Non ci si può dimenticare, nel momento in cui si parla dei poteri del Capo dello Stato e di quelli del Governo, di ciò che è stato deciso poco prima nella stessa Costituzione per quanto riguarda i

poteri delle regioni o di quelle che, nell'auspicio, dovrebbero diventare delle comunità federate. Per allargare il cerchio si deve considerare tutto questo in un quadro europeo, che vede un passaggio progressivo (probabile per alcuni, auspicato per esempio dai federalisti) da una situazione confederale, qual è oggi l'Unione europea, che nel termine tedesco si esprime meglio come *Staatenbund*, ad una confederazione di Stati legati da tre trattati, quello di Roma, quello di Maastricht e presto anche quello di Amsterdam, in un *Bundestaat* o meglio in una *Bundesrepublik*, basato su una Costituzione. Quindi, i poteri del Capo dello Stato di cui stiamo discutendo si collocano da una parte, a livello italiano, in un contesto di accrescimento progressivo dei poteri delle regioni o delle future comunità federate e, dall'altra, in quello europeo, in una tendenza verso un ampliamento dei poteri che definirei criptofederali dell'Unione europea.

Ciò emerge anche da alcune proposte come quella avanzata dall'ex Presidente della Commissione Jacques Delors, che propone un allargamento e una intensificazione dei poteri del Presidente della Commissione già a partire dalle prossime elezioni del Parlamento europeo, con il quale il nuovo Presidente dovrebbe avere un rapporto più simile a quello democratico. Ebbene, tra il profederalismo italiano e il criptofederalismo europeo si colloca quella fascia istituzionale di cui stiamo discutendo, che, se la lasciamo così, Presidente, colleghi, si colloca molto male. Noi ci troviamo dinanzi, a livello europeo, oltre che a questa inevitabile intensificazione del potere a livello criptofederalista, anche alla sollevazione dei poteri regionali negli Stati che sono già federati, come la Germania e l'Austria per non parlare del Belgio (ed anche della Svizzera, nella previsione di una sua entrata); regioni, cantoni, *länder* che chiedono maggiori poteri e soprattutto si preoccupano di non perdere i poteri che hanno già, una volta collocati a livello europeo. È una tendenza che è iniziata in Germania, che si espande in Austria e

indirettamente anche in Svizzera. Quanto al Belgio, il problema che noi abbiamo qui oggi è proprio quello di finire come quel paese che rischia, dopo aver assunto troppo tardi una Costituzione federale, di arrivare al disfacimento dello Stato stesso.

In conclusione non avendo noi accettato il « premierato », il cancellerato e comunque il Capo dell'esecutivo come rappresentante anche dello Stato, è chiaro che questa situazione complessa e anche pericolosa non possiamo affrontarla avendo quello che giustamente è stato chiamato un « bicefalismo ». Dovevamo scegliere e abbiamo fatto una scelta. Questa scelta, lo ricordo completando quanto ha detto l'onorevole Calderisi, i senatori e i deputati del Polo l'hanno fatta il 14 gennaio 1997 chiedendo l'elezione diretta del Capo dell'esecutivo e la creazione del federalismo.

È chiaro dunque che, per essere coerenti con queste due scelte che le forze del Polo hanno fatto (e che forza Italia intende mantenere), non possiamo accettare in questa formulazione il quadro dei poteri del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colleghi della Commissione bicamerale, farò alcune brevissime riflessioni.

All'inizio dirò, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, che da parte nostra c'è tutta un'aspettativa per quanto riguarda i lavori della Commissione bicamerale, anche se noi non concordiamo, in questo momento, né con alcune conclusioni né con alcuni risultati raggiunti né, ovviamente, con valutazioni che alcuni colleghi hanno inteso esprimere anche sull'articolo 70 nel testo predisposto dalla Commissione bicamerale.

Signor Presidente, ritengo che qui ci troviamo dinanzi ad una situazione di grande confusione o quanto meno ad una situazione non limpida. Già in seno alla Commissione bicamerale si è discusso sull'opportunità o meno di andare verso il

semipresidenzialismo. Molti commentatori e molti studiosi indicavano come strada percorribile quella della Costituzione della quinta Repubblica francese. Ma non c'è dubbio che qui ci troviamo di fronte non ad un semipresidenzialismo francese ma a una figura del Presidente della Repubblica che ha poteri molto più affievoliti rispetto a quelli dell'attuale Presidente della Repubblica.

Pertanto il semipresidenzialismo e il presidenzialismo devono essere rapportati ovviamente ai poteri del Presidente della Repubblica, ma i poteri di quest'ultimo, come dicevo poc'anzi, sono squilibrati rispetto al dato elettorale. Da una parte rafforziamo l'elezione del Presidente della Repubblica attraverso il voto diretto, il voto popolare, ma dall'altra abbiamo un potere del Presidente della Repubblica ridotto o quanto meno più affievolito rispetto al voto popolare. Uno dei poteri più rilevanti consiste proprio nello scioglimento della Camera dei deputati. A tale riguardo vi è una differenza rispetto al testo della Costituzione vigente, perché vengono delle condizioni all'esercizio di tale potere, dal momento che il Presidente della Repubblica deve seguire un certo percorso e deve attenersi a determinate condizioni per poter sciogliere la Camera dei deputati.

Quindi, ci troviamo di fronte ad un Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale diretto ed alla figura del Primo ministro — tale termine ormai non viene utilizzato solo dai commentatori politici o dai giornalisti — che ha compiti di governo e cui spetta un potere di direzione politica. È evidente allora che si prospettano dei rischi di conflittualità.

Personalmente, pavento tale conflittualità e la mia non è una polemica nei confronti del testo al nostro esame, ma muove da dei dati di fatto. Infatti, ricapitolando, ci troviamo di fronte ad un Presidente della Repubblica che riceve la sua investitura direttamente dal popolo e ad un Primo ministro che non riceve la sua investitura dalla sovranità popolare, ma cui spetta il compito di dirigere il Governo. Vi è, quindi, il rischio di lacerazione.

zioni che potrebbero mettere in crisi lo stesso principio della intangibilità delle istituzioni.

I poteri del Presidente della Repubblica devono essere presi in considerazione facendo riferimento agli interessi del corpo elettorale, i quali devono coincidere con quelli complessivi delle istituzioni e del paese. Infatti, se non ci sarà questo tipo di interrelazione tra gli interessi della collettività ed i poteri del Presidente della Repubblica, ci troveremo di fronte ad una disfunzione.

È stata introdotta quindi, come ho sentito dire dal relatore, la figura del semipresidenzialismo temperato. Ebbene, ritengo che prima di giungere al termine del nostro dibattito, ascolteremo altre aggettivazioni con le quali verrà definito il semipresidenzialismo. È un fatto che indica anche un disagio di carattere costituzionale ...

MASSIMO D'ALEMA, *Presidente della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali*. C'è anche una letteratura in materia.

MARIO TASSONE. C'è anche una letteratura in materia, ma questa può soccorrerci quando ci sono delle difficoltà. Ebbene, in tal caso ci possono soccorrere anche la letteratura, le Costituzioni, le prassi, gli esempi di altri paesi e via continuando. Però oggettivamente vi è una difficoltà.

Non c'è dubbio, allora, che non ci troviamo di fronte alla quinta Repubblica francese, nella quale si è operato un temperamento tra il ruolo del Presidente della Repubblica, l'esecutivo ed il Parlamento; non ci troviamo di fronte alle proposte elaborate da Debré per la Costituzione della quinta Repubblica francese, ma corriamo il rischio di realizzare un equilibrio a mio avviso estremamente precario. Vi è, infatti, il rischio di varare un testo che non ci consentirà di incamminarci lungo un percorso lineare e ricco di certezze, che garantisca alla vita del paese serenità, trasparenza e stabilità.

Si è detto anche che il semipresidenzialismo aiuterebbe il percorso del bipo-

larismo. Ebbene, chiedo ai membri della bicamerale se reputino possibile definire i poteri del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri in una articolazione estremamente variegata, senza chiarire prima quale sarà il sistema elettorale che verrà scelto. È una valutazione che non si può non fare a meno che non si parta da accordi presa in altra sede, perché in tal caso noi assumeremo come parametro del nostro lavoro, del nostro impegno e delle riforme al nostro esame quella ipotesi di sistema elettorale. Ma non c'è dubbio che quella del sistema elettorale è una questione centrale da risolvere. Anche nell'aggiornamento che ci ha fatto l'esimio relatore si rinvia alla riforma elettorale.

Tali considerazioni valgono anche per il riferimento all'articolo 74; possiamo anche dire con molta tranquillità che parliamo di Camera dei deputati senza aver affrontato il tema del Parlamento. Già in questa prima fase abbiamo escluso il bicameralismo perfetto; non c'è dubbio che si dovranno differenziare ruoli e competenze tra i due rami del Parlamento, ma bisogna anche ricordare che stiamo andando verso alcune soluzioni di riforma costituzionale senza aver definito che cosa siano per noi la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e le diverse competenze di ciascuno.

Credo di aver esaurito il tempo che mi ero prefissato nonché le mie argomentazioni. In questo momento ci troviamo sicuramente di fronte all'esigenza di una riforma: lo ripeto. Non sono favorevole a buttare i risultati della bicamerale, ma è giusto che alcune soluzioni siano definite con grande adesione e non secondo gli equilibri e le convenienze politiche stagionali. Non mi pare che l'emendamento presentato dalla Commissione cambi molto, come ha detto lo stesso relatore, nonché l'onorevole Calderisi, rispetto alla soluzione di certi problemi.

Non si tratta di far polemiche o di far rimbalzare nell'aula di Montecitorio dichiarazioni giornalistiche. Certo, ci troviamo di fronte ad un'acrobazia istituzionale e concettuale e non penso che le

acrobazie siano paganti. C'è l'impegno di tutti verso le riforme e una grande attesa si trascina da molte legislature; ritengo quindi che se la conclusione di tutto deve essere una spericolata acrobazia, ciò non ci aiuterà a raggiungere la stabilità, la governabilità, la certezza e l'equilibrio tra i poteri istituzionali.

Già esistono difficoltà e zone grigie per quanto riguarda i rapporti tra poteri costituzionali; poi parleremo della giustizia e di altri temi, ma non c'è dubbio che già da oggi si possa evincere una figura di « semipresidente » titolare di una grande investitura ma con scarsi poteri. Ritengo quindi che il rapporto con il Primo ministro sarà molto difficile, a meno che in questo paese non si prefigurino soluzioni o indicazioni serene. Per esperienza però sappiamo che spesso la politica non ci dà molti aiuti.

Era una mia considerazione alla quale si aggiungeranno quelle del collega Sanza, con il quale ci siamo divisi il compito, cercando di dare anche in questa occasione un contributo, con grande speranza che nel seguito del dibattito si possono adottare alcune modificazioni. Mi rendo conto però che è necessario un atto di coraggio e non correzioni di facciata che non servono a nessuno, tanto meno allo sforzo della bicamerale e della Camera dei deputati (*Applausi dei deputati del gruppo per l'UDR-CDU/CDR*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Urbani, che ha chiesto di parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sanza. Ne ha facoltà.

ANGELO SANZA. Dirò subito che il nuovo testo dell'articolo 70 proposto dal Comitato dei diciannove non cambia di molto la sostanza dell'articolo stesso e quindi il nostro parere resta del tutto negativo.

La ragione è facilmente comprensibile. Non ci convince il semipresidenzialismo temperato, un modello considerato pericoloso dai più informati in materia istituzionale. Il dibattito di questi giorni,

peraltro, provocato dall'intervista rilasciata dal Presidente del Senato Mancino, conferma le perplessità che ebbi già modo di esprimere in questa stessa sede nel corso della discussione sugli articoli precedenti, perplessità che permangono anche sull'articolo oggi al nostro esame. Sono molti i nodi ancora irrisolti o rimasti sospesi nei lavori della Commissione bicamerale: per esempio, la forma di governo e il sistema elettorale. A proposito di quest'ultimo, rivolgendomi al collega Soda, vorrei capire questo modello istituzionale a quale sistema elettorale faccia riferimento. Per il momento ribadisco un punto sul quale concordo con il presidente D'Alema e cioè che il sistema elettorale deve seguire quello istituzionale. Questa però non sembra essere l'idea prevalente, tant'è che attendiamo da un'ora all'altra l'arrivo di un nuovo sistema elettorale che deve appagare le ansie, le angosce, le preoccupazioni di alcuni settori del Parlamento.

Rimangono ancora sospesi i problemi riguardanti il federalismo fiscale e la giustizia. È appena il caso di ribadire che il testo approvato dalla Commissione bicamerale è frutto di un compromesso resosi necessario per superare lo sconvolgimento prodotto dal voto della lega sul semipresidenzialismo (qui vediamo le conseguenze di quel voto), uno sconvolgimento che ha poi trascinato i maggiori partiti a quell'accordo chiamato « della crostata », che anche dal punto di vista della legge elettorale è una soluzione anomala che non possiamo condividere.

A noi tutto questo non piace, non lo condividiamo e quindi non lo voteremo, riservandoci di appellarci al giudizio popolare in occasione del referendum. Noi siamo una forza piccola in questo Parlamento, ma vorrei qui richiamare l'attenzione di un democratico convinto, non credo dell'ultima ora, qual è il presidente D'Alema sul fatto che una riforma così importante debba avere almeno il supporto dei maggiori partiti presenti in Parlamento.

Le ragioni che giustificano la nostra netta opposizione sono le stesse che ab-

biamo più volte espresso riguardo al contesto complessivo — richiamato dal collega Tassone — che abbiamo evidenziato attraverso la presentazione di emendamenti all'articolo 70. Ciò che ci sorprende è la forza, la determinatezza ed il convincimento con cui alcuni colleghi difendono l'ibrido modello che ci viene sottoposto.

Conveniamo con la felice espressione del Presidente Mancino che la riforma in discussione realizza un pericoloso sistema bicefalo, un « sistema all'italiana », denunciato da politici non solo di area moderata ma anche di sinistra, denunciato da costituzionalisti, e non solo di centro o di centro-destra. Tutti costoro hanno all'unisono dichiarato che si tratta di un sistema ambiguo ed irresponsabile: ad un Presidente della Repubblica eletto direttamente senza un programma di governo si aggiunge un *premier* eletto al secondo turno, capo di una delle due coalizioni che si fronteggiano. Questa è l'origine del bicefalismo che suscita preoccupazioni per la futura tenuta democratica del paese.

Si tratta quindi di due figure con uguale legittimazione popolare: il primo in via diretta; ed il secondo in via indiretta, attraverso i partiti che possono dar vita ad una vera e propria diarchia, che introduce nell'ordinamento una potenzialità di conflitto istituzionale che è il contrario della stabilità che vogliamo rincorrere.

Con la norma costituzionale introdotta, un Capo dello Stato, espressione di una maggioranza diversa da quella del Governo appunto frutto di libere elezioni, ha il potere di formalizzare la sollecitazione del voto di fiducia e, in ragione del suo scontato esito negativo, di sciogliere il Parlamento. Nasce così un conflitto istituzionale dovuto allo scombinamento della funzione di garanzia nei confronti del ruolo istituzionale del Governo. È necessario quindi definire nettamente i poteri del Presidente della Repubblica, in quanto un Presidente con poteri confusi, in parte di garanzia ed in parte di governo

senza precise responsabilità, comporterebbe rischi per la tenuta del sistema democratico.

È bene allora chiamare le cose con il loro vero nome: abbiamo un finto presidenzialismo, che scontenta tutti i presidenzialisti e determina altresì la netta contrarietà dei parlamentaristi. Allora, se presidenzialismo deve essere, che sia un vero presidenzialismo; diversamente, si costruisca un sistema più coerente con la tradizione italiana!

Cari amici, la nostra speranza, che anche l'Italia potesse adeguarsi alle altre democrazie europee, va progressivamente affievolendosi, ma siamo ancora in tempo per evitare il ridicolo! Qualche volta, l'esistente può essere anche migliore del nuovo e può essere opportuno riflettere prima di forzare soluzioni pericolose ed avventuristiche.

A questo punto, l'unica cosa da scongiurare è la fretta. Essa potrebbe essere infatti cattiva consigliera! Abbiamo tempo: è questa una legislatura costituente; lo abbiamo detto in campagna elettorale, e lo abbiamo ripetuto quando siamo giunti in quest'aula e quando abbiamo approvato il varo della Commissione bicamerale.

È bene, allora, che la riforma vada in porto, che non intralci però la durata della legislatura, ma che sia una riforma trasparente e rafforzativa della stessa Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo per l'UDR-CDU/CDR*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Il Presidente del Senato — più volte citato in quest'aula — ha definito bicefalo e pericolosamente bicefalo il sistema che viene disegnato dai lavori della bicamerale. Personalmente, l'ho già detto la volta scorsa, ritengo che sia un sistema « tricefalo » quello che viene delineato nei nostri lavori, perché il tentativo che è stato fatto, nel ricercare, non la sintesi, ma l'unione delle diverse aree di pensiero, è stato quello di sommare i punti di partenza iniziali senza

trovare una sintesi. Abbiamo pertanto teoricamente un'impostazione presidenzialista; abbiamo teoricamente l'impostazione del premierato; ed abbiamo teoricamente anche l'impostazione del parlamentarismo, dell'assemblearismo parlamentare dietro al quale si cela — nemmeno tanto — il sistema dei partiti che intende continuare a controllare la vita politica del paese.

Ho letto oggi un articolo su *la Repubblica* che contiene un'anticipazione di quello che dovrebbe essere la legge « Mattarellum due »; nel quale ci si spiega che il premio di maggioranza del 20 per cento sarà ricavato dai primi e migliori non eletti nei vari collegi. Ho fatto un rapido calcolo ed ho constatato che, sulla base di questa legge elettorale, la maggioranza vedrebbe eletti su 275 candidati nei collegi uninominali, nel caso peggiore, cioè di una maggioranza del 50,1 per cento, 238 dei 275 candidati. Questo nel caso peggiore. Se si arrivasse al caso più favorevole di una maggioranza del 63 per cento, sarebbero eletti 275 su 275. Se poi si aggiunge la parte proporzionale, almeno il 50,1 per cento, dobbiamo sommare altri 63 deputati, per cui alla fine la maggioranza disporrebbe, nel caso peggiore, di 301 deputati, tutti designati dai partiti. Non ci sarebbe infatti alcuna possibilità di scelta: il primo o il secondo certamente li avrebbe la maggioranza, più la parte proporzionale di almeno il 50,1, quindi 301 deputati su 500 sarebbero designati direttamente dalle segreterie dei partiti.

Il problema non è soltanto quello del presidenzialismo che non c'è, o del premierato che non c'è, ma è anche quello della partitocrazia che c'è, e robustamente. Tutta l'impostazione che emerge dal lavoro della bicamerale, compreso il sistema elettorale di casa Letta, è questo: tentare di mantenere il controllo della vita politica del paese nelle mani di alcune segreterie di partito, riducendo al minimo, allo zero nel caso in cui il « Mattarellum due » passasse, la possibilità di controllo e addirittura di scelta da parte degli elettori.

Gli elettori non avrebbero tecnicamente alcuna possibilità di scegliere il loro rappresentante.

Di fronte a questo, francamente, è difficile poter immaginare che questo « piatto » costituzionale sia commestibile: non lo è assolutamente, non può essere ingerito dal nostro paese, a meno di avere poi una crisi di rigetto brusca e temo anche violenta, visto che questo tentativo di recinzione partitocratica del sistema elettorale e costituzionale provocherebbe una reazione che potrebbe anche mettere a rischio la pace civile, così come la democrazia viene messa a rischio attraverso il progetto della bicamerale.

E la democrazia viene messa a rischio non soltanto sotto il profilo teorico, ma credo anche sotto altri profili. Un Presidente che non ha alcun potere chiaro, a cui non si vuole affidare nemmeno il potere di cui parliamo nell'articolo 70, cioè quello di scioglimento delle Camere, che quindi non può svolgere una funzione di indirizzo politico nei confronti del Parlamento, ma che al tempo stesso abbia la legittimazione elettorale con una candidatura che, per quanto di garanzia venga presentata, dovrà trovare i voti su un programma del candidato, sarebbe un Presidente soggetto ad una tentazione costante di interferire nella vita politica di questo paese.

È inutile che ripeta la storia dei Presidenti della Repubblica eletti nella loro funzione di custodi della Costituzione, che invece questa loro funzione, per fatti oggettivi o per scelte soggettive, non hanno quasi mai mantenuto. Ho partecipato ieri alla commemorazione del settennato di Luigi Einaudi. Certamente Einaudi è stato un Presidente secondo la Costituzione della Repubblica italiana, ma è difficile poi tra i suoi successori — tranne forse un'eccezione — trovare una piena corrispondenza a quello che è il dettato costituzionale. E si trattava di Presidenti eletti con un meccanismo elettorale di assoluta garanzia nel Parlamento, con la maggioranza qualificata, comunque con la maggioranza assoluta. Rischi di golpe all'epoca di Segni, *impea-*

chment per Leone, richieste di *impeachment* per Cossiga, Governi del Presidente per Scalfaro: questo il quadro storico della vicenda italiana.

Io sono un presidenzialista «amerikano», con il «k», e ritengo quello il miglior sistema politico per l'Italia, non in astratto, perché è il sistema che meglio corrisponde alla pluralità delle voci e delle rappresentanze che richiedono di essere espresse nel Parlamento e nel Governo. Ritengo che il presidenzialismo americano riesca a combinare meglio la vicenda politica italiana con la richiesta di maggiore efficienza che viene dal paese e dalla sua collocazione all'interno dell'Unione europea. Tuttavia, se il Presidente eletto direttamente non ha il bilanciamento di un Parlamento forte e di parlamentari forti, e nemmeno il bilanciamento di quelli che negli Stati Uniti sono gli Stati federali, che in Italia potrebbe essere, ma non è, un federalismo robusto, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica può essere un rischio per la democrazia. Io non sono presidenzialista se non c'è il presidenzialismo, perché l'elezione diretta del Presidente non è il presidenzialismo. Il presidenzialismo è un sistema istituzionale, che prevede determinati poteri e prerogative, dei limiti e delle forti posizioni di bilanciamento dei poteri, attraverso il Parlamento ed il paese. Aggiungo un quarto elemento che non va sottovalutato: il mercato, la concorrenza, il potere capitalistico diffuso che si autobilancia attraverso la concorrenza. Anche questo criterio nel nostro paese è assolutamente carente.

Allora, un presidenzialismo d'avventura, come quello che si descrive nella ricetta della bicamerale, non farebbe bene al nostro paese ed esporrebbe a tensioni fortissime. Il *premier* sarebbe costantemente a rischio di interferenza o di superamento e, soprattutto, avremmo un Parlamento che sarebbe designato da alcune sedi partitocratiche ed i cui rappresentanti, i parlamentari, non avrebbero un minimo di autonomia rispetto alla maggioranza, né la capacità di opporsi in

alcun momento alle svolte od alle curve autoritarie che venissero a configurarsi.

Per questo, signor Presidente, l'intento della proposta, che ho delineato con il collega Colletti, di modifica dell'articolo 70 e che corrisponde nella sua ispirazione e, in alcuni punti, anche letteralmente alle proposte che provengono da forza Italia, è quello di ridefinire un sistema costituzionale che abbia un significato ed una coerenza interna. Il presidenzialismo non è l'elezione diretta del Presidente e tale elezione non è affatto sufficiente a definire né il presidenzialismo, né il semipresidenzialismo. Quella che è stata elaborata non è, peraltro, né l'una né l'altra cosa.

Se a ciò si aggiunge poi il «piombo» della legge elettorale, che porterebbe in Parlamento 301 deputati su 500 designati direttamente, come su un listone unico, alla cieca, quali quelli che verrebbero eletti secondo la legge «Mattarellum 2», si arriverebbe ad un sistema politico che rischierebbe ogni giorno il naufragio sugli scogli delle interferenze e delle prepotenze.

Per questo motivo, signor Presidente, riconfermando la mia convinzione di presidenzialista all'americana e, in subordine, alla francese, ma comunque all'interno di un sistema di poteri che indichi nel Presidente il Capo del Governo o il responsabile di chiare e precise funzioni e colui che ha chiare e precise prerogative, in assenza di tutto questo non posso che votare negativamente sulla proposta della Commissione e predisporli al lavoro in vista eventualmente, se questo progetto passasse così com'è, del referendum abrogativo di questo prodotto indigesto e pericoloso.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Giovanardi, che ha chiesto di parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mancina. Ne ha facoltà.

CLAUDIA MANCINA. Presidente, ho sentito — e concordo — il senatore Salvi dire che le diverse scelte che sono configurate negli emendamenti presentati, in

particolare, all'articolo 70, si pongono in realtà tutti all'interno del modello proposto, quello del semipresidenzialismo temperato, pur con versioni un po' diverse.

Questo mi sembra vero, nonostante l'intervento che ho appena ascoltato dell'onorevole Taradash andasse, per la verità, in una direzione un po' diversa.

In ogni caso, mi pare si vadano trascinandoci alcuni equivoci sulla natura del modello proposto nel testo della Commissione bicamerale. Essi peraltro continuano a tornare nel ripetersi di questi nostri dibattiti che, evidentemente, non riescono ad arrivare ad un chiarimento sostanziale.

La funzione del Presidente nel modello proposto non può essere neutra (mi riferisco all'intervento del collega Diliberto): il Presidente eletto direttamente non potrà, infatti, essere il semplice notaio di equilibri parlamentari, come è stato in passato, perché tale funzione è ormai superata dall'evoluzione delle nostre istituzioni e del nostro sistema politico (lo ha ricordato poco fa il relatore). Occorre peraltro sottolineare che si tratta di una evoluzione analoga a quella che le democrazie europee della stessa scala della nostra hanno conosciuto in questo secolo.

La funzione del Presidente è funzione di garanzia, ma insieme di indirizzo politico, perché se di garanzia si tratta, è la garanzia della volontà popolare espressa nelle elezioni e quindi del bipolarismo, non semplicemente di equilibri parlamentari.

La ragione di fondo per cui pensiamo ad un ruolo del Presidente diverso da quello che ha avuto nel passato riguarda la necessità di una figura istituzionale che, senza annullare il carattere parlamentare del Governo, possa però esercitare sul Parlamento stesso uno stimolo ed un impulso corrispondenti all'indirizzo politico espresso nel voto dei cittadini oppure, se questo non è possibile, se quell'originario indirizzo politico si smarrisce nelle vicende parlamentari, una figura che possa ridare la parola ai cittadini e tornare quindi alle elezioni.

Credo che nel nostro paese, in ragione della sua storia peculiare, dobbiamo es-

sere particolarmente sensibili alla preoccupazione di avere una figura istituzionale che abbia il compito di garantire l'indirizzo politico espresso nelle elezioni. Peraltro questo è un problema comune alle democrazie mature ed in tale direzione vanno molti sistemi istituzionali. Non si comprendono dunque le ragioni di timore verso un simile ruolo del Presidente della Repubblica.

Fondamentale e costitutivo di tale ruolo è, evidentemente, il potere di scioglimento, che non è un potere di governo, come è evidente, credo, ma per l'appunto è un potere di indirizzo politico e di garanzia che mira ad assicurare la stabilità ed un funzionamento fisiologico delle istituzioni. È un potere — vorrei ricordarlo a Calderisi e a Soda, che però non ne hanno bisogno — tipico dei sistemi semipresidenziali e non di quelli autenticamente presidenziali, dove la natura di governo della figura del Presidente esclude, di per sé, il potere di scioglimento: potere di scioglimento e natura di Presidente governante non vanno infatti insieme ed il caso poco fa citato del Presidente americano ce lo dimostra.

Accetto l'impostazione del relatore che ha voluto evitare in ogni modo possibili sovrapposizioni o conflitti di poteri tra ruolo del Presidente e ruolo del Primo ministro. L'ho accettata al punto da ritirare anche alcuni emendamenti che avrebbero potuto ingenerare equivoci.

Ritengo però che il vero punto in cui il problema degli eventuali conflitti di potere tra Presidente e Primo ministro si pone sia quello della legge elettorale e non, piuttosto, quello della forma di Governo così come è disegnata nel testo della bicamerale. Credo che una legge elettorale come quella alla quale si fa riferimento nell'ordine del giorno presentato in Commissione bicamerale comporterebbe, effettivamente, un conflitto di poteri perché configurerebbe una parità di legittimazione tra il Primo ministro ed il Presidente della Repubblica. Questo però sarebbe difficilmente sostenibile nell'efficace funzionamento delle istituzioni.

Prescindendo in questo momento dalla legge elettorale, sulla quale avremo modo di tornare nelle sedi adeguate, visto che non fa parte del « piatto » costituzionale (come è stato detto), e restando sulla questione dei poteri del Presidente ed in particolare su quello di scioglimento, credo che il potere di scioglimento non sia fonte di equivoci tra figura del Presidente e figura del Primo ministro, ma sia invece tipico della funzione di un Presidente della Repubblica distinto dal Governo. Credo quindi si debba prevedere un potere di scioglimento più ampio di quello previsto nel testo (non assoluto, quindi: ma evidentemente nessun potere di scioglimento è assoluto).

Nella stesura del nuovo testo (l'emendamento proposto), sicuramente più scorrevole, risalta perfino di più che l'inciso « nel caso di dimissioni del Governo » costituisca in realtà una limitazione ed una restrizione del potere di scioglimento. È stato detto che si tratta addirittura di un arretramento rispetto alla Costituzione del 1948. Francamente non lo trovo del tutto convincente. Un potere di scioglimento di tipo non assoluto ma generale, con alcuni limiti evidentemente, e non vincolato alle dimissioni del Primo ministro è presente non soltanto nella Costituzione francese, ma anche in quelle portoghese ed austriaca, che sono esattamente i riferimenti per un modello di tipo semipresidenzialistico temperato (non semipresidenzialistico forte, quindi, ma un modello simile a quello che andiamo qui ricostruendo). In caso contrario, se il potere di scioglimento non fosse sufficientemente ampio da consentire al Presidente della Repubblica di svolgere in modo efficace e coerente la sua funzione di garanzia nel senso richiamato, temo che effettivamente circoscriverebbero troppo i poteri di questa figura, esponendoci alle critiche — che si stanno sviluppando negli ultimi giorni — di aver costituito un modello squilibrato, nel quale potrebbero insorgere troppo facilmente conflitti di potere.

In verità credo sia abbastanza singolare approvare o condividere — da parte

di chi si sta battendo per un rafforzamento del potere di scioglimento — le critiche di bicefalismo mosse dal Presidente del Senato (del tutto legittimamente). In questo condivido le considerazioni del collega Soda. Si tratta di una contraddizione politica, prima ancora che di pensiero costituzionale: è evidente infatti che quelle critiche — del tutto legittime — mirano invece proprio all'ulteriore riduzione del potere di scioglimento del Presidente. Credo che esse siano dirette a ripristinare un tipo di centralità del Parlamento che non corrisponde all'evoluzione dei sistemi politici occidentali ed a ciò di cui oggi abbiamo bisogno.

Al contrario, il modo per sfuggire al rischio di una indefinitezza e quindi di un'implicita pericolosità della figura del Presidente consiste a mio parere nel dare al Presidente non poteri di Governo ma un potere di scioglimento più ampio e più limpido.

Aggiungo, conclusivamente, un'osservazione: non comprendo bene — forse il relatore mi potrà illuminare — la necessità di conservare il divieto di sciogliere le Camere nei sei mesi precedenti la fine del mandato presidenziale. Mi sembra che questo sia un po' un trascinarsi per inerzia dalla Costituzione attuale, ma se lì aveva un senso, in riferimento al rapporto tra il Presidente e le Camere che lo eleggono, mi chiedo quale sia il significato di questa norma nel caso, invece, dell'elezione diretta. Se non ci sono ragioni forti, che io in questo momento non vedo, per il suo mantenimento, mi sembra che l'eliminazione di tale norma aiuterebbe a rendere più snello ed efficace questo importantissimo articolo, la cui formulazione non sarebbe danneggiata da qualche ulteriore correzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sono così esauriti gli interventi sul complesso dell'articolo 70 e dei relativi emendamenti.

Il seguito del dibattito è rinviato a mercoledì 27 maggio, alle 19, e riprenderà con votazioni.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi, mercoledì 20 maggio 1998, in sede legislativa, della IV Commissione permanente (Difesa) è stato approvato il seguente disegno di legge:

« Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore » (1928).

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 25 maggio 1998 alle ore 15:

1. - *Discussione del disegno di legge:*

S. 3206 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale (*Approvato dal Senato*) (4891).

— *Relatore:* Gasperoni.

2. - *Discussione delle proposte di legge:*

CORLEONE: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (169).

SCALIA e PROCACCI: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (300).

BRUNETTI e MORONI: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (396).

ALOI: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grechaniche ed albanesi nella regione Calabria (918).

RODEGHIERO ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1867).

MASSA ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2086).

TERESIO DELFINO: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2973).

— *Relatori:* Maselli, per la maggioranza; Menia, di minoranza.

3. - *Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale:*

ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE: Modifiche allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (1687-1787-2236-2403-3076).

— *Relatore:* Maselli.

4. - *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4229-B).

— *Relatore:* Cerulli Irelli.

5. - *Discussione del disegno di legge:*

S. 3053 - Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (*Approvato dal Senato*) (4782).

— *Relatore:* Risari.

La seduta termina alle 17,30.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI SALVATORE PICCOLO E FRANCO CHIUSOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2372-OCTIES.

SALVATORE PICCOLO. Il sistema della riscossione mediante concessioni, già

ampiamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, si è rivelato fortemente inefficiente ed assolutamente inadeguato, con carenti margini di produttività ed elevati costi di gestione. Da anni, ormai, esso è precipitato in una profonda crisi strutturale, generata dal persistere di rilevanti perdite gestionali dovute essenzialmente allo squilibrio esistente tra la redditività della riscossione spontanea e quella della riscossione coattiva.

La situazione, ovviamente, si è ulteriormente aggravata con il varo del decreto legislativo sulla fiscalità locale che, di fatto, ha eliminato l'esclusività della riscossione delle entrate locali precedentemente affidate al concessionario e con la futura perdita della riscossione spontanea dei versamenti diretti, canalizzati attraverso gli sportelli bancari e postali.

La scarsa efficacia del sistema ha inciso sui risultati della riscossione che è stata sensibilmente deficitaria per le entrate dello Stato.

La necessità, quindi, di una profonda revisione della disciplina della riscossione dei tributi si è manifestata da tempo; oggi, in quest'aula, si conclude positivamente un tormentato e complesso percorso parlamentare, dopo che la Commissione finanze ha rielaborato ampiamente il testo originario del disegno di legge.

Il riassetto del sistema della riscossione si iscrive nel contesto più complessivo della riforma fiscale che il Governo sta realizzando con celerità e tenacia. Esso, peraltro, si allinea perfettamente con alcuni obiettivi di fondo che hanno caratterizzato l'azione del Governo Prodi ed hanno segnato, in particolare, tutta la legislazione varata dal Parlamento in questi ultimi due anni.

Il primo è, certamente, quello del recupero dell'efficienza, della produttività e della trasparenza della pubblica amministrazione al fine di eliminare sprechi e diseconomie e, contestualmente, di assicurare migliori, puntuali e più adeguati servizi alla comunità, oltre — naturalmente — di concorrere al risanamento della finanza pubblica. Un altro è quello

della semplificazione del rapporto tra Stato, enti locali, strutture pubbliche e cittadini, snellendo e rendendo agevoli le procedure amministrative e facilitando l'esercizio dei diritti e dei doveri.

Infine, vi è l'obiettivo della lotta all'evasione ed all'elusione fiscale, della quale il sistema di riscossione rappresenta un aspetto non irrilevante.

In questo contesto si inserisce la proposta di legge delega al voto dell'Assemblea che offre soluzioni adeguate rispetto ai molteplici problemi scaturenti dalla revisione del sistema.

È ben chiaro che la riforma determinerà un cambiamento qualitativo e dimensionale del perimetro di attività dei concessionari che dovranno compensare la perdita delle attività affidate per legge con l'ingresso in nuove attività a condizioni di mercato ed in regime di libera e corretta concorrenza. La conseguenza immediata sarà la valorizzazione del carattere imprenditoriale dell'attività di riscossione che dovrà misurare le proprie capacità di sviluppo con regole di mercato aperto, nel quale cadono coperture protezionistiche e sono rimosse posizioni blindate di privilegio.

In questa ottica non può che essere giudicata positivamente la ridefinizione dei requisiti dei concessionari con la previsione di affidamento del servizio di riscossione a società per azioni che abbiano un'adeguata consistenza finanziaria e patrimoniale e siano in possesso di requisiti tecnici e di affidabilità rigorosamente verificati.

Analogamente è da valutare con favore la possibilità di rideterminare gli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, al fine di favorire concentrazioni societarie e facilitare in particolare le aggregazioni nell'ambito della stessa regione con l'intento di conseguire una riduzione dei costi di gestione e di consentire, comunque, modalità organizzative più rispondenti alle esigenze di gestione economica ed efficiente.

Di grande rilievo è la norma di ampliamento dell'area di riscossione coattiva, con la specifica previsione di estensione

anche agli enti pubblici previdenziali e quella che disciplina la possibilità di affidamento ai concessionari di ogni forma di riscossione delle entrate anche di natura non tributaria. La prospettiva è quella di rendere il sistema dei concessionari centro di recupero crediti per lo Stato e gli altri enti pubblici. In questa cornice è stata considerata, in particolare, la situazione dei crediti contributivi INPS che registra, alla data del 31 dicembre 1997, un ammontare di arretrati di circa 46 mila miliardi. A questo riguardo va segnalata la necessità di salvaguardare la professionalità e l'apporto qualificato di esperienza delle strutture legali interne agli istituti previdenziali, chiarendosi — con l'impegno esplicito del Governo e con apposito ordine del giorno — che il recupero dei crediti contributivi possa essere svolto anche direttamente dagli stessi enti previdenziali o, quanto meno, con la collaborazione dei loro uffici legali alla riscossione coattiva dei crediti derivanti da accertamenti ispettivi e di quelli di particolare rilevanza o di dubbia fondatezza.

Positiva appare anche l'accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari, per i quali, però, occorre chiarire — fuori da ogni interpretazione equivoca della lettera g), punto 6, del comma 1 dell'articolo 1 — che i concessionari potranno utilizzare sistemi informativi in grado di consentire l'accesso telematico alle informazioni secondo modalità standard, nonché procedure informatiche in grado di fornire informazioni per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge.

In sintesi, il nuovo sistema di riscossione tramite ruolo sarà caratterizzato da procedure semplificate rispetto al passato, da strumenti esecutivi più snelli, razionali ed effettivi, da una struttura di compensi orientata ad incentivare la riscossione ed a garantire una reale remunerazione in caso di raggiungimento degli obiettivi fis-

sati, premiando l'efficienza, i risultati e la capacità di compressione dei costi di gestione.

Un'innovazione radicale, quindi, del sistema accompagnata ed assistita anche da alcuni strumenti idonei ad evitare ripercussioni traumatiche nell'immediato. A tal riguardo ci sembra estremamente utile la previsione di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente per far fronte all'attuale situazione di criticità del sistema.

In ultimo, va sottolineato il grande impegno — da noi puntualmente e costantemente sollecitato — della Commissione finanze per individuare soluzioni adeguate per i prevedibili impatti occupazionali che potrebbero scaturire dal nuovo sistema. Il testo, nella sua stesura definitiva, ha previsto misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, cercando di tutelare — nei limiti delle insuperabili esigenze di economicità e nel rispetto delle normative vigenti — le professionalità ed i livelli occupazionali del settore. È stato fissato, inoltre, il principio dell'adozione di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie qualora il servizio di riscossione venga, alla scadenza, assunto direttamente dall'ente locale o affidato ad un terzo soggetto. È stata anche salvaguardata l'esperienza del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari, attribuendogli altri compiti e servizi che permettano di utilizzare e valorizzare le professionalità esistenti al suo interno.

Per questi motivi, a nome del gruppo dei popolari e democratici l'Ulivo, esprimo un giudizio complessivamente positivo sul nuovo sistema di riscossione, preannunciando conseguentemente voto favorevole al progetto di legge in esame.

FRANCO CHIUSOLI. Il provvedimento in esame interpreta, a mio parere in maniera più che soddisfacente, lo spirito di una riforma fiscale complessiva che punta a raggiungere obiettivi di efficienza ed economicità, passando per la via della semplificazione. È infatti, assolutamente

necessario, come già il collega Repetto aveva sottolineato nella relazione, facilitare e rendere maggiormente fiduciario il rapporto tra Stato e cittadino. Tale necessità, e questo è emerso in maniera più che chiara durante i lavori in Commissione, non può che passare per una riforma intelligente dell'istituto della riscossione, che, strutturandosi sempre su criteri di efficienza ed organicità, faccia in modo di non far sentire il cittadino « intrappolato » in un sistema privo di una qualsiasi elasticità.

Il testo che viene sottoposto all'Assemblea si muove, decisamente, in una prospettiva di gestione imprenditoriale dell'attività di riscossione che, insieme alla modernizzazione dei sistemi di versamento, alla possibilità di compensazione, all'introduzione del modello unico concernente i versamenti diretti o spontanei e al riordino dei ruoli all'interno delle autonomie, contribuirà ad un alleggerimento degli itinerari burocratici che noi democratici di sinistra non possiamo che auspicare.

Bisogna puntare a servizi che si modellino su costi uniformi, sfruttando, però allo stesso tempo, il patrimonio di esperienza e professionalità che le imprese concessionarie già esistenti hanno in questi anni accumulato.

Il riordino del sistema dovrà coordinarsi con altri provvedimenti, che gli permetteranno di acquistare in efficacia in tempi sufficientemente brevi, anche considerando il fatto che la materia di cui si tratta è fortemente connotata tecnicamente e che la riforma avrà come logica conseguenza l'avvio di processi di ristrutturazione che richiederanno l'impegno congiunto del Governo, del Parlamento, delle associazioni dei concessionari e di quelle dei lavoratori.

Il provvedimento contiene, a nostro avviso, una normativa in grado di integrare esigenze dei lavoratori e esigenze di economicità aziendale, indicando una strada « possibile » per riordinare un settore nevralgico per la vita socio-economica del paese. Annunzio, dunque, il voto favorevole dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 19,25.